

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 2288/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 2289/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
	Regolamento (CE) n. 2290/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
	Regolamento (CE) n. 2291/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	7
	Regolamento (CE) n. 2292/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	10
	Regolamento (CE) n. 2293/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	11
	★ Regolamento (CE) n. 2294/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso	12
	★ Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova	16

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2296/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso	35
★ Regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio	37
Regolamento (CE) n. 2298/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	50
Regolamento (CE) n. 2299/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	53

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/901/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2003, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaijan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan)	54
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaijan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Azerbaijan siglato a Bruxelles il 20 settembre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 novembre 1999	55
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakistan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999	57
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Tagikistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Tagikistan siglato a Bruxelles il 16 luglio 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 1999	59
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Turkmenistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Turkmenistan siglato a Bruxelles il 18 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 2 dicembre 1999	61

2003/902/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/646/CE	63
---	----

Commissione

2003/903/CE:

★ Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(2003) 4868]	65
--	----

2003/904/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4727]** 69

2003/905/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4890]** 74

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2003/906/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/651/PESC** 77
- ★ **Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar** 81

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2288/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,7
	204	51,6
	212	133,5
	999	85,6
0707 00 05	052	63,2
	220	122,9
	628	126,9
	999	104,3
0709 90 70	052	89,4
	204	52,2
	999	70,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	59,8
	388	46,8
	999	53,3
0805 20 10	052	62,0
	204	59,4
	999	60,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	77,4
	999	77,4
0805 50 10	052	75,6
	528	24,5
	600	73,9
	999	58,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	53,6
	060	40,3
	400	90,2
	404	86,0
	512	61,9
	720	79,3
	800	125,9
	999	76,7
	0808 20 50	052
064		58,8
400		93,1
528		79,8
720		48,7
999		77,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2289/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,03	0,32	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,44	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2290/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2003

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,93 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4993
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,93
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,93
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,93
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4993

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 2291/2003 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) Negli scambi tra la Comunità, da un lato e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati alla Comunità lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (12) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (13) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2003

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,93 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,93 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	94,87 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4993 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,93 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4993 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4993 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4993 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,93 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4993 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 2292/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,952 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2293/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione
per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2224/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per la destinazione R01 i quantitativi 22 dicembre 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 22 dicembre 2003.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 22 dicembre 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 76,45 %.

Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 23 dicembre 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2294/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96 ⁽²⁾ della Commissione prevede una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t per il riso Basmati di cui ai codici 1006 20 17 e 1006 20 98.
- (2) I quantitativi di riso importati nell'ambito di tale regime sono aumentati sensibilmente, senza che siano state fornite informazioni sulle varietà importate. È pertanto necessario che la Commissione definisca in modo molto preciso le varietà che possono beneficiare della riduzione.
- (3) Il riso Basmati importato nell'Unione europea in provenienza dall'India e dal Pakistan specifici requisiti al fine di mantenere l'elevata qualità del prodotto e limitare le importazioni alle varietà Basmati di linea pura.
- (4) Devono essere rinforzati i controlli per neutralizzare i rischi di frode connessi all'origine del riso e alle varietà importate.
- (5) Occorre inoltre specificare quali varietà di riso Basmati possono essere ammesse a beneficiare della riduzione, previa consultazione delle autorità indiane e pakistane ed esame congiunto della materia.
- (6) Vista l'elevata domanda di riso Basmati originario dell'India e del Pakistan e alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del regime, occorre istituire controlli che garantiscano la qualità del prodotto importato. Al riguardo gli Stati membri possono stabilire idonei programmi di controllo che includano eventualmente l'analisi del DNA.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1503/96 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il riso Basmati di cui ai codici NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98 che soddisfa i criteri definiti nell'allegato IV può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di importo pari a 250 EUR/t.

Tale importo può essere modificato in funzione dell'andamento del mercato, in particolare per quanto riguarda i quantitativi importati.

I controlli necessari all'applicazione del presente articolo sono eseguiti sulla base dei certificati di autenticità rilasciati dalle autorità competenti dell'India e del Pakistan elencate nell'allegato III.»
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) È aggiunto un allegato IV il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 6 del 5.3.2002, pag. 27) e abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96), con effetto a decorrere dal giorno di applicazione di quest'ultimo.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pagg. 71-76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I
«ALLEGATO II
MODELLO B

1. Exporter (Name and full address)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community</p> <p>No (1) ORIGINAL</p> <p>issued by (Name and full address of issuing body)</p>		
2. Consignee (Name and full address)			3. Region or place of cultivation (2)
			4. FOB value in US dollars
			5. Number and date of invoice
6. Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods (3)	7. Gross weight (kg)		
	8. Net weight (kg)		
<p>9. DECLARATION BY EXPORTER</p> <p>The undersigned declares that the information shown above is correct.</p> <p>Place and date: _____ Signature: _____</p>			
<p>10. CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY</p> <p>It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct.</p> <p>Place and date: _____ Signature: _____ Stamp: _____</p>			
<p>11. CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT</p> <p>Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed.</p> <p>Type, number and date of export document: _____ Name and country of customs office: _____</p> <p style="text-align: right;">Signature: _____ Stamp: _____</p>			
<p>12. FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY</p>			
<p>(1) The number of the certificate of authenticity shall be a number of a continuous series given by the country delivering the certificate. (2) One of the regions referred to in Annex IV shall be specified. (3) The operator shall specify — for Marks and numbers the reference and number of the batch, — for Number and kind of packages: the number and weight of packages, — for the description of goods: the information on the rice, the CN code as well as the variety, which shall be one on the list of Annex IV. The description of goods should correspond to the information included in the invoice, whose number and date is specified in Box 5.»</p>			

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Regioni

Il riso deve provenire da specifiche zone indiane e pakistane delle pianure dell'Indo e del Gange, comprendenti il Punjab, Haryana, l'Uttaranchal e le regioni occidentali dell'Uttah Pradesh.

Varietà

Varietà tradizionali (comunemente indicate in India e Pakistan come "varietà Basmati di linea pura")

India	Pakistan
Basmati 370	Kernel (Basmati Pakistan)
Basmati 386	Basmati 370
Type-3 (Dehradun)	
Taraori Basmati (HBC-19)	
Basmati 217	
Ranbir Basmati»	

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 10 paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare i punti 2.1 e 2.3 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 ha recentemente subito numerose modifiche di sostanza. A seguito di queste modifiche occorre adeguare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova ⁽⁴⁾. Per esigenze di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1274/91 sostituendolo con un nuovo testo.
- (2) Il progresso tecnologico e le esigenze dei consumatori richiedono che venga rafforzata la tracciabilità dei prodotti e accelerate le operazioni di consegna, raccolta, classificazione ed imballaggio delle uova.
- (3) Alcuni produttori sono però in grado di garantire che le uova vengano mantenute ad una temperatura e in condizioni tali da consentire una deroga permanente alla regola generale che prevede la raccolta o la consegna giornaliera delle uova destinate a recare l'indicazione della data di deposizione o la dicitura «extra», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90; occorre pertanto differenziare i tempi previsti per la raccolta e la consegna delle uova precisando le norme applicabili in materia.
- (4) Per garantire la tracciabilità delle uova nonché il controllo dell'origine e del metodo di produzione delle stesse occorre inoltre che l'apposizione, su ogni singolo

uovo, del numero distintivo dello stabilimento di produzione, conformemente alla direttiva 2002/4/CE, avvenga nel luogo di produzione («presso l'azienda») o, al massimo, nel primo centro di imballaggio che riceve le uova. La marchiatura nel luogo di produzione deve essere tuttavia obbligatoria quando le uova lasciano il territorio del paese di produzione, tranne qualora esistano relazioni contrattuali esclusive tra il produttore e il centro d'imballaggio. Occorre inoltre che, prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore venga obbligatoriamente identificato mediante l'indicazione del numero distintivo dello stabilimento di produzione nonché della data o del periodo di deposizione.

- (5) Per garantire al consumatore che le caratteristiche di qualità relative alle uova fresche, altresì designate come uova della categoria A, possano essere controllate e si applichino esclusivamente a uova di prima qualità e che certe uova possano essere garantite come «extra fresche» è necessario fissare norme rigorose per ogni categoria di qualità, stabilendo norme particolarmente severe quanto alla raccolta ed alla distribuzione successiva delle uova ed effettuare la classificazione delle uova e la relativa marchiatura con l'apposizione del numero distintivo dello stabilimento di produzione e, se del caso, della data di deposizione.
- (6) La classificazione e la marchiatura delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova. Per evitare confusione e per agevolare l'identificazione delle partite di uova è opportuno attribuire ad ogni raccoglitore o centro d'imballaggio un numero di registrazione distintivo basato su un codice uniforme.
- (7) Le uova di qualità corrente, le cui caratteristiche non consentono la classificazione nella categoria «uova fresche», debbono essere considerate come uova di seconda qualità e classificate come tali. In pratica queste uova sono perlopiù destinate ad essere fornite direttamente all'industria alimentare, comprese le imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ⁽⁵⁾. Se gli

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003. (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 326/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

imballaggi che contengono tali uova indicano tale destinazione, l'apposizione del marchio distintivo della categoria B non è necessaria. La marchiatura in questione non deve inoltre in alcun modo dare adito a confusione, incidentalmente o intenzionalmente, rispetto a quella prevista per le uova inadatte al consumo umano, che possono essere fornite solamente all'industria non alimentare.

- (8) Oltre alla data di durata minima per le uova della categoria «A» e alla data di imballaggio per le uova della categoria «B» che debbono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi delle uova e della data di classificazione per le uova vendute sciolte, è possibile fornire al consumatore informazioni supplementari indicando eventualmente, sulle uova o sui relativi imballaggi, la data di vendita e la data di scadenza raccomandata e/o la data di deposizione. È opportuno collegare la data di durata minima con i criteri di qualità applicabili alle uova.
- (9) Per proteggere il consumatore da eventuali affermazioni, fatte nell'intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli vigenti per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», è necessario stabilire criteri minimi di allevamento da rispettare, tranne che per l'allevamento biologico oggetto del regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾. Occorre inoltre prevedere procedure particolarmente rigorose in materia di registrazione, di tenuta dei registri e di controllo, in particolare nel caso di un uso facoltativo di indicazioni circa la data di deposizione, l'alimentazione delle galline e l'origine regionale.
- (10) Occorre stabilire, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'elenco dei paesi terzi che offrono sufficienti garanzie di equivalenza rispetto alle norme comunitarie relative ai metodi di allevamento.
- (11) Le fascette e i dispositivi di etichettatura debbono consentire un'agevole identificazione degli imballaggi e dei relativi contenuti. Occorre considerare con particolare attenzione gli imballaggi, grossi e piccoli, contenenti uova industriali nonché quelli contenenti uova con l'indicazione «extra».
- (12) I centri d'imballaggio debbono essere in grado di reimballare le uova, qualora gli imballaggi siano danneggiati, nonché nel caso in cui un commerciante desideri vendere le uova a suo nome o le uova contenute in grossi imballaggi debbano essere riconfezionate in piccoli imballaggi. In questi casi, occorre che l'origine e l'età delle uova figurino tra le indicazioni apposte sulle fascette, sui dispositivi di etichettatura e sui piccoli imballaggi. Da queste indicazioni deve risultare che le uova sono state riclassificate oppure reimballate. A causa dei tempi supplementari necessari per reimballaggio, è indispensabile vietare l'uso dell'indicazione «extra» nel caso di uova reimballate.
- (13) Per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, ed in particolare di quelle relative al controllo — comprese le disposizioni

particolari per i controlli sull'uso dell'indicazione della data di deposizione, nonché delle indicazioni sul tipo particolare di allevamento e dell'alimentazione delle galline e di quelle relative all'origine delle uova — occorre prevedere uno scambio permanente d'informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.

- (14) Un controllo efficace sul rispetto delle norme di commercializzazione presuppone che venga esaminato un numero sufficiente di uova, prelevate in modo da costituire un campione rappresentativo della partita controllata. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 relative alle modalità e alla definizione della vendita di uova sciolte, occorre applicare i criteri di campionatura anche a queste vendite.
- (15) Considerando che i metodi impiegati per classificare le uova in base alla categoria di qualità e di peso non hanno una precisione assoluta, è opportuno ammettere alcune tolleranze. Anche le condizioni di magazzinaggio e di trasporto possono avere un'incidenza sulla qualità e sul peso della partita ed è pertanto opportuno differenziare tali tolleranze secondo gli stadi di commercializzazione. Per facilitare le operazioni commerciali ed il controllo delle uova classificate secondo categorie di qualità e di peso e contenute in grossi imballaggi occorre prevedere un peso netto medio minimo per ogni categoria di peso.
- (16) Le uova classificate sono soggette a deprezzamento nel corso del magazzinaggio e del trasporto. Siffatti rischi, compreso quello di contaminazione microbiologica, possono essere fortemente ridotti imponendo restrizioni severe per quanto concerne l'impiego di certi materiali d'imballaggio; è necessario pertanto stabilire criteri rigorosi relativi alle condizioni di magazzinaggio, di trasporto e d'imballaggio di queste uova.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

RACCOLTA DELLE UOVA E CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 1

Raccolta delle uova

1. Le uova sulle quali va stampigliata l'indicazione della data di deposizione o che sono destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra» sono consegnate dal produttore esclusivamente ai centri d'imballaggio o ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

- a) il giorno stesso della deposizione per le uova che vanno stampigliate con l'indicazione della data di deposizione ai sensi dell'articolo 12;

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

b) tutti i giorni lavorativi per le uova destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra», conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90;

c) ogni due giorni lavorativi per le uova conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 °C;

2. Le uova diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono consegnate dai produttori agli stabilimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1907/90 oppure ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

a) ogni tre giorni lavorativi;

b) una volta per settimana, qualora le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 °C.

3. I raccoglitori consegnano le uova ai centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.

4. Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con:

a) il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dello stabilimento di produzione di cui alla direttiva 2002/4/CE, in appresso denominato «numero distintivo del produttore».

b) il numero di uova o il relativo peso;

c) il giorno o il periodo di deposizione

d) la data di spedizione.

Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento; questi ultimi sono conservati presso il centro di imballaggio per almeno 6 mesi.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, i contenitori possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.

CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 2

Attività dei centri d'imballaggio

1. Il centro d'imballaggio procede alla classificazione, all'imballaggio e alla marchiatura delle uova e dei relativi imballaggi entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova.

Il primo comma non si applica tuttavia qualora le uova ricevute dai produttori vengano consegnate ad altri centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento.

Per l'imballaggio e la marchiatura degli imballaggi può inoltre essere previsto un termine supplementare di tre giorni qualora le uova vengano imballate in un centro d'imballaggio diverso da quello che ha effettuato la classificazione e la marchiatura. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4.

2. Qualora s'intenda indicare la data di deposizione sulle uova che sono consegnate da unità di produzione situate nello stesso luogo in cui si trova il centro d'imballaggio e che non sono confezionate in contenitori, tali uova sono classificate ed imballate il giorno stesso della deposizione oppure, se questo non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Articolo 3

Condizioni per l'autorizzazione

1. Sono autorizzati come raccoglitori o centri di imballaggio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 solo le imprese ed i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I locali dei raccoglitori e dei centri di imballaggio sono:

a) di superficie sufficiente rispetto al volume dell'attività esercitata;

b) costruiti e attrezzati in modo tale che:

— possano essere aerati e illuminati adeguatamente,

— le pulizie e le disinfezioni vi possano essere eseguite nelle migliori condizioni,

— le uova siano protette da brusche variazioni della temperatura esterna;

c) riservati alla manipolazione ed al magazzinaggio delle uova; tuttavia, una parte dei locali può essere utilizzata come deposito di altri prodotti a condizione che questi non trasmettano alle uova odori estranei.

3. L'attrezzatura tecnica dei centri di imballaggio deve garantire la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e deve comprendere in particolare:

a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo;

b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

e) l'attrezzatura per la stampigliatura delle uova, ove si applichino gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura di cui al primo comma, lettera a), la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura. Qualora vengano usati sistemi automatizzati, l'autorità competente dello Stato membro può esentare dall'obbligo di un controllo umano permanente, a condizione che venga previsto un controllo di qualità mediante campionatura per le uova spedite.

4. I locali e l'attrezzatura tecnica debbono essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e di igiene ed essere esenti da odori estranei.

Articolo 4

Concessione dell'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione dei raccoglitori o dei centri di imballaggio sono indirizzate all'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro.

2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio da essa autorizzato un numero distintivo il cui codice iniziale è il seguente:

BE	Belgio	AT	Austria	CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca	PT	Portogallo	EE	Estonia
DE	Germania	FI	Finlandia	CY	Cipro
GR	Grecia	SE	Svezia	LV	Lettonia
ES	Spagna	UK	Regno Unito	LT	Lituania
FR	Francia			HU	Ungheria
IE	Irlanda			MT	Malta
IT	Italia			PL	Polonia
LU	Lussemburgo			SI	Slovenia
NL	Paesi Bassi			SK	Slovacchia

3. Solo i centri di imballaggio che hanno ottenuto speciale autorizzazione possono essere autorizzati a imballare uova della categoria «A» con la dicitura «extra» oppure indicare la data di deposizione conformemente all'articolo 12.

CAPITOLO II

CATEGORIE DELLE UOVA

Articolo 5

Caratteristiche delle uova della categoria «A»

1. Le uova della categoria «A» debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

- guscio e cuticola: normali, puliti, intatti;
- camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;
- albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
- tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombatura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
- germe: sviluppo impercettibile;
- odore: assenza di odori estranei.

2. Le uova della categoria «A» non debbono essere lavate, né pulite con un altro procedimento prima o dopo la classificazione.

Pertanto le «uova lavate» di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova di categoria «A», non possono essere commercializzate come uova di categoria A e debbono essere marchiate come «uova lavate».

3. Le uova della categoria «A» non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al dettaglio nel locale di vendita.

Tuttavia, le «uova refrigerate» di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova della categoria «A», non possono essere commercializzate come uova della categoria A. Esse sono commercializzate con la denominazione «uova refrigerate».

Articolo 6

Uova della categoria «B»

Nella categoria B rientrano le uova che non rispondono ai requisiti previsti per le uova della categoria A. Esse possono essere cedute soltanto alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/437/CEE oppure all'industria non alimentare.

Articolo 7

Classificazione delle uova della «categoria A»

1. Le uova della «categoria A» e le «uova lavate» sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

- XL-grandissime: 73 g e più,
- L-grandi: di 63 g e più ma inferiori a 73 g,
- M-medie: di 53 g e più ma inferiori a 63 g,
- S-piccole: meno di 53 g.

2. Sugli imballaggi, le categorie di peso sono indicate dalle lettere corrispondenti, dalle diciture di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. È vietata qualsiasi ulteriore suddivisione delle categorie di peso di cui al paragrafo 1 attraverso l'uso di imballaggi di colore o di simboli diversi, di marchi commerciali o di altre indicazioni.

3. Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della «categoria A», conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il peso netto complessivo è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l'indicazione «uova di vario calibro».

4. Quando le uova di «categoria A» sono consegnate all'industria con questa denominazione, la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria e la consegna avviene nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

CAPITOLO III

MARCHIATURA DELLE UOVA E DEI RELATIVI IMBALLAGGI

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI AL MERCATO INTERNO

Articolo 8

Disposizioni generali sulla marchiatura

1. I marchi di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90, sono apposti il giorno della classificazione e dell'imballaggio.

I marchi relativi al numero distintivo del produttore, alla data di deposizione, all'alimentazione delle galline ovaiole e all'origine regionale delle uova possono essere tuttavia apposti dal produttore.

2. I marchi sono stampigliati sulle uova e apposti sugli imballaggi in modo chiaramente visibile e leggibile, conformemente alle disposizioni degli articoli da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

Il prodotto utilizzato per la stampigliatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore per quanto concerne le sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei generi destinati al consumo umano.

3. I marchi distintivi delle uova della «categoria A» o delle «uova lavate» consistono in:

- il marchio distintivo della categoria A, ossia un cerchio di almeno 12 millimetri di diametro, all'interno del quale è indicato il marchio distintivo della categoria di peso, costituito dalla o dalle lettere indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, di altezza pari almeno a 2 millimetri;
- il numero distintivo del produttore, costituito dai codici e dalle lettere previsti dalla direttiva 2002/4/CE, di altezza pari almeno 2 mm;
- il numero del centro d'imballaggio in lettere e cifre, di altezza pari almeno a 2 mm,

d) le date, indicate in lettere ed in cifre di altezza pari almeno a 2 mm, conformemente alle indicazioni che figurano nell'allegato I, seguite dall'indicazione del giorno e del mese, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento.

4. Il marchio distintivo di qualità per le uova della categoria B consiste in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è indicata la lettera B di altezza pari ad almeno 5 mm.

Tale marchio non è obbligatorio qualora le uova siano consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che gli imballaggi che le contengono rechino un marchio con una chiara indicazione della loro destinazione.

5. Qualora siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, le uova sono contrassegnate con numero distintivo del produttore prima che lascino il luogo di produzione. Qualora il produttore e il centro d'imballaggio abbiano tuttavia concluso un contratto di fornitura che prevede l'esclusiva per le operazioni subappaltate in tale Stato membro e l'obbligo di rispettare i termini e le norme di marchiatura summenzionate, lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di produzione può derogare a tale obbligo, su richiesta degli operatori economici e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui si situa il centro d'imballaggio. In tal caso il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificato da questi operatori come conforme all'originale. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera e) sono informate della concessione di tale deroga.

Articolo 9

Indicazione della data di durata minima

1. L'indicazione della data di durata minima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1907/90 viene apposta al momento dell'imballaggio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 1.

A tal fine la data è indicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE nell'ordine e secondo le modalità seguenti:

- il giorno, espresso in caratteri numerici da 01 a 31;
- il mese, espresso in caratteri numerici da 01 a 12 o alfabetici con un massimo di quattro lettere.

2. La data di durata minima è la data fino alla quale le uova della categoria «A» o le uova lavate mantengono le caratteristiche descritte all'articolo 5, paragrafo 1, in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore al 28° giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

⁽¹⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

3. I grossi imballaggi e i piccoli imballaggi, anche se contenuti in imballaggi più grandi, debbono recare sulla superficie esterna, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'avviso ai consumatori di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto.

4. In caso di vendita di uova sciolte deve essere apposto, in forma chiaramente visibile e inequivocabile, un avviso equivalente a quello menzionato al paragrafo 2.

Articolo 10

Indicazione della data d'imballaggio

La data d'imballaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è indicata facoltativamente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90, e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 11

Data di vendita raccomandata

1. Oltre alla data di durata minima e/o di imballaggio, l'operatore può indicare al momento dell'imballaggio, sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, o su entrambi, anche la data di vendita raccomandata.

2. La data di vendita raccomandata non può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio⁽¹⁾.

Per le uova refrigerate spedite verso dipartimenti francesi d'oltremare e destinate alla vendita al dettaglio in tali dipartimenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/90, la data di vendita raccomandata può essere tuttavia portata a 40 giorni.

3. Qualora sia indicato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il periodo di deposizione, la data di vendita raccomandata è determinata a decorrere dalla data d'inizio di tale periodo.

4. Per l'indicazione delle date di cui al presente articolo sulle uova o sugli imballaggi devono essere utilizzate una o più delle diciture di cui all'allegato I.

5. Le date di cui al presente articolo sono indicate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 12

Indicazione della data di deposizione

1. La data di deposizione può essere indicata dall'operatore sugli imballaggi al momento dell'imballaggio. In tal caso essa deve essere altresì indicata sulle uova contenute negli imballaggi.

In caso di indicazione della data di deposizione si applicano le norme previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Se l'approvvigionamento di uova del centro d'imballaggio è effettuato mediante contenitori, tutte le uova di uno stesso contenitore destinate a essere stampigliate con la data di deposizione sono classificate e imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione.

3. Se l'approvvigionamento di uova del centro d'imballaggio non è effettuato con contenitori, ma è garantito dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, le uova debbono essere:

- stampigliate il giorno della deposizione, indicando la data della deposizione; tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo, oppure
- classificate e imballate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, oppure
- consegnate ad un altro centro d'imballaggio o all'industria il giorno della deposizione oppure, se il giorno della deposizione è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

4. Se ai centri d'imballaggio vengono consegnate anche uova di produttori esterni sulle quali non si intende indicare la data di deposizione, queste uova sono immagazzinate e trattate separatamente.

Articolo 13

Indicazione dei metodi di allevamento

1. Per indicare, sulle uova e sui relativi imballaggi:

- i metodi di allevamento di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture che figurano all'allegato II e solamente a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'allegato III,
- il metodo di produzione biologico previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere utilizzati esclusivamente il codice di cui al punto 2.1 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Le diciture di cui all'allegato II possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo metodo di allevamento.

Sulle uova tali diciture possono aggiungersi al numero distintivo del produttore.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2. Nel caso di vendita di uova sciolte o di uova preimballate, il significato del numero distintivo del produttore può essere spiegato sul contenitore o in un foglietto separato.

3. Gli imballaggi contenenti uova destinate a imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE possono recare le diciture di cui all'allegato II purché le uova siano state prodotte in allevamenti di pollame che soddisfano ai criteri corrispondenti, quali sono stabiliti nell'allegato III.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato III e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria e conformi alle norme di commercializzazione per le uova.

Articolo 14

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

1. Qualora le uova della categoria «A» e le «uova lavate» e i relativi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i criteri minimi stabiliti dall'allegato IV.

2. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 lasciano impregiudicati eventuali provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscano prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV e che si applichino esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle uova.

Articolo 15

Indicazione relativa all'origine delle uova

1. Gli imballaggi delle uova di categoria «A» e delle «uova lavate» possono recare l'indicazione dell'origine delle uova o la dicitura: «origine delle uova: vedasi codice apposto sull'uovo».

2. Per indicare, sulle uova di categoria A, sulle uova lavate e sugli imballaggi che contengono tali uova, la regione d'origine conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate diciture o simboli facenti riferimento a una circoscrizione amministrativa o altra regione definita dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio le uova sono state prodotte.

Nel caso di vendita di uova sciolte, l'indicazione dell'origine delle uova può essere utilizzata solo qualora le singole uova rechino le rispettive diciture o simboli.

3. Sui grossi imballaggi che contengono uova o sui piccoli imballaggi recanti le diciture o i simboli di cui al paragrafo 2 debbono figurare le stesse indicazioni o gli stessi simboli.

SEZIONE 2

MARCHIATURA DELLE UOVA IMPORTATE

Articolo 16

Indicazioni sulle uova importate

1. Sulle uova della categoria «A» importate dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia è stampigliato, nel paese d'origine, il numero distintivo del produttore secondo le modalità previste dall'articolo 8.

2. Sulle uova importate da paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese d'origine, l'indicazione del codice ISO del paese d'origine, preceduta dalla dicitura seguente: «norme non CE →»

3. Gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

L'indicazione della data di durata minima e della data d'imballaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90 comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di cifre o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

4. L'indicazione del metodo di allevamento sugli imballaggi delle uova della categoria «A» importate dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia avviene secondo le stesse modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento previste per gli Stati membri.

Per gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi diversi da quelli di cui al primo comma, l'indicazione del metodo di allevamento consiste nella dicitura «metodo di allevamento non determinato»,

5. L'apposizione di fascette e di dispositivi di etichettatura sugli imballaggi, nonché la riclassificazione e il reballaggio delle uova avvengono secondo le stesse modalità di cui al capitolo IV previste per gli Stati membri.

CAPITOLO IV

FASCETTE, RICLASSIFICAZIONE E REIMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 17

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova della categoria «A»

1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 per le uova della categoria «A» e le «uova lavate» sono di colore bianco, mentre le indicazioni su tale fascetta e tale dispositivo di etichettatura sono stampate in nero, conformemente agli articoli 10 e 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

2. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna di quantitativi giornalieri inferiori a 3 600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso, la data di durata minima e il metodo di allevamento debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Articolo 18

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova destinate all'industria alimentare

1. Sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio:

- a) le uova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, che non sono state classificate nelle categorie A o B;
- b) le uova della categoria «A» che non rispondono più ai requisiti fissati per tale categoria ma che non sono state riclassificate;
- c) le uova della categoria «B».

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui al paragrafo 1 recano in modo chiaramente visibile e leggibile:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;
- b) numero o peso netto delle uova imballate;
- c) la dicitura «UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE» in lettere maiuscole di colore nero, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 19

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova industriali

1. Le uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore rosso.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 indicano:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria;
- b) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;
- c) la dicitura «uova industriali» in lettere maiuscole nere di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in lettere nere di almeno 0,8 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 20

Disposizioni relative alle uova «extra»

1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o disposta in modo tale da non coprire alcuna indicazione riportata sull'imballaggio.

Sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura è stampata, in caratteri corsivi di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione «extra ...» seguita dalle parole «fino al» e dalle due serie di cifre specificate all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, indicanti il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio oppure il nono giorno successivo alla deposizione.

Se sull'imballaggio è indicata la data dell'imballaggio, la dicitura di cui al secondo comma può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al settimo giorno dopo l'imballaggio».

Se sull'imballaggio è indicata la data di deposizione, la suddetta dicitura può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al nono giorno dopo la deposizione».

Il termine «extra» può essere seguito dal termine «fresche».

2. Se la fascetta o il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 non possono essere tolti dall'imballaggio, quest'ultimo dovrà essere ritirato dal punto di vendita entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla data di deposizione e le uova devono essere reimballate.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura «extra», è riportata la dicitura «IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA» in lettere maiuscole di almeno 1 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 21

Reimballaggio

1. A prescindere dal caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1970/90, soltanto i centri d'imballaggio possono reimballare uova della categoria «A» e «uova lavate» in altri imballaggi grandi o piccoli. Ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano perlomeno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova;
- b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova;
- c) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha imballato le uova la prima volta e, nel caso di uova importate, il paese d'origine;
- d) la categoria di qualità e la categoria di peso;

- e) il numero di uova imballate;
- f) la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini «uova reimballate»;
- g) il metodo di allevamento;
- h) l'indicazione della refrigerazione, in chiaro e in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate destinate ai DOM.

CAPITOLO V

CONTROLLO DEGLI STABILIMENTI*Articolo 24***Controllo degli stabilimenti**

3. I piccoli imballaggi contenenti uova reimballate recano, in lettere chiaramente leggibili e perfettamente visibili, solamente le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'impresa che ha reimballato o fatto reimballare le uova. La parola «extra» non può essere utilizzata.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 1.

*Articolo 22***Declassamento**

1. Le uova declassate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 possono essere commercializzate negli imballaggi che le contenevano prima del declassamento. Nel caso di reimballaggio, ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. La fascetta gialla o rossa o il dispositivo di etichettatura di grandi imballaggi recano per lo meno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

3. Sui piccoli imballaggi contenenti uova declassate si devono ricoprire le indicazioni divenute inesatte. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

*Articolo 23***Riutilizzo degli imballaggi per il declassamento**

1. Gli imballaggi originari utilizzati per il declassamento ed il reimballaggio si considerano come riutilizzati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2.

2. Le indicazioni che figuravano precedentemente sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi riutilizzati conformemente all'articolo 36, paragrafo 2 sono ricoperte completamente dalle nuove fascette o dai nuovi dispositivi di etichettatura o rese altrimenti illeggibili.

3. I grandi imballaggi possono recare una o più delle indicazioni che figurano sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura che ne assicurano la chiusura. Inoltre, i grandi imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova.

1. I produttori, i centri d'imballaggio, i raccoglitori, i commercianti all'ingrosso e, qualora si applichi l'articolo 14, i produttori e i fornitori di mangimi per le galline ovaiole sono soggetti ad ispezioni almeno una volta all'anno, per verificare il rispetto delle norme.

2. Le unità di produzione ed i centri d'imballaggio che effettuano la marchiatura di cui all'articolo 12 vengono ispezionati almeno una volta ogni due mesi.

3. Il controllo delle indicazioni relative alla data di deposizione, al metodo di allevamento delle galline ovaiole e alle origini regionali di cui agli articoli 12, 14 e 15 possono essere affidati ad organismi designati dagli Stati membri che presentino le necessarie garanzie d'indipendenza nei confronti dei produttori interessati e che soddisfino i criteri stabiliti dalla vigente norma europea EN/45011.

I suddetti organismi sono riconosciuti e controllati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Il costo dei controlli effettuati da questi organismi è a carico dell'operatore che si avvale delle indicazioni sopra riferite.

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONI*Articolo 25***Registrazioni effettuate dai produttori**

1. I produttori registrano:
- a) le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:
- la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole,
 - il numero di galline eliminate e relativa data,
 - la produzione giornaliera di uova,
 - il numero o il peso delle uova vendute conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/90 o consegnate secondo altre modalità, per ogni giornata, indicando in quest'ultimo caso,
 - il nome e gli indirizzi degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

b) le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria «A» e sui relativi imballaggi, avendo cura d'indicare:

- la quantità e il tipo di alimenti forniti e/o mescolati sul posto,
- data di consegna,
- il nome del fabbricante o del fornitore,
- il numero e l'età delle galline ovaiole, nonché il numero di uova prodotte e consegnate,
- la data di spedizione,
- il nome e l'indirizzo degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente.

Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE.

3. Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.

Articolo 26

Registrazioni effettuate dai centri d'imballaggio

1. I centri d'imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e ogni giorno:

- a) i quantitativi di uova pervenuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione;
- b) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri d'imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
- c) la classificazione in base alla categoria di qualità e di peso di tali uova;
- d) i quantitativi di uova classificate pervenute in provenienza da altri centri d'imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell'identità dei venditori,
- e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per categoria di peso, data d'imballaggio e data limite di consumo, con l'indicazione del nome e l'indirizzo di ogni acquirente.

I centri d'imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2. Qualora le uova della categoria «A» o le «uova lavate» e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, della data di deposizione e/o dell'origine regionale, i centri d'imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova, conformemente al paragrafo 1, primo comma.

3. Tuttavia, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri possono tenere le fatture o le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1, primo comma. Le suddette registrazioni e i suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di almeno sei mesi.

Articolo 27

Registrazioni effettuate da altri operatori

1. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i raccoglitori e i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte fisiche.

I raccoglitori debbono poter documentare, per queste uova:

- a) le date di raccolta e i relativi quantitativi;
- b) il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dei produttori;
- c) le date e quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri d'imballaggio.

I grossisti (compresi gli operatori che comprano e rivendono soltanto sulla carta) debbono poter documentare, per queste uova:

- a) le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;
- b) il nome e l'indirizzo dei fornitori e degli acquirenti.

Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita debbono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

Aniché tenere registri sugli acquisti e le vendite, i raccoglitori e i grossisti hanno facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture di cui agli articoli 13, 14 e 15.

2. I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), con la composizione degli alimenti forniti.

Essi conservano tale contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

3. Tutti i registri, la contabilità e le registrazioni di cui agli articoli 25 e 26 e al presente articolo vengono messi, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

CAPITOLO VII

RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI*Articolo 28***Riservatezza**

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le persone fisiche.

2. I dati iscritti nei registri, nella contabilità e nelle altre registrazioni possono essere usati soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 29***Comunicazione, consultazione e scambio d'informazioni**

1. Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1° aprile, il numero medio di galline ovaiole presenti ⁽¹⁾ nello stabilimento, ripartito per metodo di allevamento.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1° luglio 2004, le misure di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- l'elenco degli stabilimenti di produzione registrati conformemente alla direttiva 2002/4/CE, nel quale figurano il nome, l'indirizzo e il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi;
 - l'elenco dei centri d'imballaggio autorizzati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/90 e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, nel quale figurano il nome, l'indirizzo e il numero distintivo assegnato a ciascuno di essi;
 - i metodi di controllo utilizzati per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
 - le misure nazionali a carattere tecnico adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - l'elenco delle autorità competenti per lo svolgimento dei controlli previsti dal presente regolamento, con l'indicazione del nome, indirizzo e recapito;
 - il nome, l'indirizzo e il recapito dell'autorità competente per lo scambio delle informazioni previste dal presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie e mette a disposizione degli Stati membri, a decorrere dal 1° luglio 2005, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Fino a tale data gli Stati membri comunicano i propri dati a tutti gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ Numero medio di galline ovaiole presenti = (numero di galline allevate x settimane di produzione): 52.

Qualsiasi modifica degli elenchi, dei metodi di controllo e delle misure tecniche di cui al paragrafo 2 è comunicata alla Commissione per via elettronica all'inizio di ogni anno civile.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽²⁾ si procede regolarmente a scambi di opinioni sui controlli effettuati negli Stati membri.

5. In qualsiasi momento e su richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per valutare la compatibilità delle misure di cui al paragrafo 2, lettera d), con il diritto comunitario e la conformità con le norme comuni di commercializzazione per le uova.

*Articolo 30***Comunicazione di una decisione di declassamento**

Ogni Stato membro sul cui territorio viene declassata una partita di uova proveniente da un altro Stato membro provvede a comunicare, entro tre giorni lavorativi, la decisione di declassamento all'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera f), dello Stato membro interessato.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO DELLE UOVA*Articolo 31***Controllo mediante campionamento**

1. L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 è applicabile solamente se il controllo è stato effettuato conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Nel caso in cui le uova siano imballate in grossi imballaggi che non contengono piccoli imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sulle seguenti quantità d'uova:

Numero di uova costituenti la partita	Numero di uova da controllare	
	Percentuale della partita	Numero minimo di uova
Fino a 1 80	100	—
Da 181 a 1 800	15	180
Da 1 801 a 3 600	10	270
Da 3 601 a 10 800	5	360
Da 10 801 a 18 000	4	540
Da 18 001 a 36 000	3	720
Da 36 001 a 360 000	1,5	1 080
più di 360 000	0,5	5 400

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

3. Nel caso in cui le uova siano state imballate in piccoli imballaggi, che siano contenuti o meno in grossi imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sul numero di imballaggi e sul numero d'uova seguenti:

Numero di uova costituenti la partita	Percentuale dei piccoli imballaggi controllati	Numero di uova da controllare per imballaggio controllato (%)
Fino a 180	100	100
Da 181 a 1 800	15	100
Da 1 801 a 3 600	10	100
Da 3 601 a 10 800	5	100
Da 10 801 a 18 000	4	100
Da 18 001 a 36 000	3	100
Da 36 001 a 360 000	1,5	100
Più di 360 000	0,5	100

4. Per le partite inferiori o uguali alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20 % dei grossi imballaggi.

Per le partite superiori alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10 % dei grossi imballaggi e da almeno 10 grossi imballaggi.

5. Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al dettaglio, il prelievo di campioni è effettuato sul 100 % delle uova fino a 180 uova e, per quantità superiori, sul 15 % delle uova con un controllo minimo di 180 uova.

Articolo 32

Fascetta di controllo

1. Al termine di ogni controllo e, all'occorrenza, dopo che la partita è stata resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'ispettore può applicare sull'imballaggio, su richiesta del proprietario della partita, una fascetta con un contrassegno ufficiale e le seguenti diciture:

a) «Controllato in [data] a [luogo]»

b) l'identità dell'ispettore

2. La fascetta di controllo è di colore bianco e le indicazioni riportate su di essa sono di colore rosso. Se l'imballaggio era chiuso prima del controllo, esso viene richiuso con la fascetta di controllo che è apposta, se necessario, sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura originari.

3. Nel caso di controllo di piccoli imballaggi recanti la dicitura «extra», la fascetta di controllo deve contenere le diciture indicate al paragrafo 1 e la parola «extra» in caratteri corsivi di 1 cm di altezza.

Articolo 33

Tolleranze per i difetti di qualità

1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova classificate nella categoria A e di uova lavate sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nel centro d'imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

Nessuna tolleranza è ammessa, tuttavia, per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con la dicitura «extra» sia che il controllo venga effettuato all'imballaggio sia all'importazione.

2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 34

Tolleranza relativa al peso delle uova

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, in una partita di uova classificate nella categoria A o come uova lavate è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata.

CAPITOLO IX

REGOLE GENERALI E FINALI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI E ALL'IMMAGAZZINAMENTO DI UOVA

Articolo 35

Peso netto minimo delle uova contenute in ogni grosso imballaggio

Per le uova di categoria A e le uova lavate, classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti:

— XL-grandissime: 7,3 kg/100 uova,

— L-grandi: 6,4 kg/100 uova,

— M-medie: 5,4 kg/100 uova,

— S-piccole: 4,5 kg/100 uova,

Articolo 36

Qualità degli imballaggi

1. Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
2. I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo nel caso che siano come nuovi o rispondano alle esigenze tecniche e igieniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione.
3. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

Articolo 37

Condizioni d'immagazzinamento e di trasporto

1. Durante l'immagazzinamento nei locali dei produttori ed il trasporto dal produttore al raccoglitore o al centro d'imballaggio le uova sono mantenute alla temperatura più adatta per garantire la conservazione ottimale della qualità.
2. Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.
3. Durante il trasporto o l'immagazzinamento, le uova devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto e in locali esenti da odori estranei ed essere preservate efficacemente dagli urti, dall'azione della luce e dagli sbalzi eccessivi di temperature.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

SEZIONE 2

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'articolo 4, paragrafo 2, tuttavia, è applicabile a partire dal 1° maggio 2004 per quanto riguarda i codici iniziali CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, previa ratifica del trattato di adesione.

I numeri distintivi dei centri d'imballaggio autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere tuttavia ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Data di durata minima:**

Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
cons. pref.	Consúmase preferentemente antes del ...
Mindst holdbar til o M.H.	Mindst holdbar til ...
Mind.-haltbar o M.H.D.	Mindestens haltbar bis ...
Ανάλωση πριν από	Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ...
Best before o B.B. ⁽¹⁾	Best before ...
à cons. de préf. av. o DCR ⁽¹⁾	À consommer de préférence avant le ...
entro	da consumarsi preferibilmente entro ...
Tenm. houdb. tot o THT ⁽¹⁾	Tenminste houdbaar tot ...
Cons. pref	A consumir de preferência antes de ...
parasta ennen	parasta ennen ...
bäst före	Bäst före ...

⁽¹⁾ Qualora siano usate le diciture DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato di queste abbreviazioni.

2. **Data di imballaggio:**

Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
emb.	Embalado el: ...
Pakket	Pakket den: ...
Verp.	Verpackt am: ...
Συσκευασία	Ημερομηνία συσκευασίας: ...
Packed o pkd	Packing date: ...
Emb. le	Emballé le: ...
Imb.	Data d'imballaggio: ...
Verp.	Verpakt op: ...
Emb.	Embalado em: ...
Pakattu	Pakattu: ...
förp. Den	Förpackat den: ...

3. **Data di vendita raccomandata:**

vender antes
 Sidste salgsdato
 Verkauf bis
 Πώληση
 Sell by
 à vend. préf. av. o DVR ⁽¹⁾
 racc.
 Uiterste verkoopdatum o Uit. verk. dat
 Vend. de pref. antes de
 viimeinen myyntipäivä
 sista försäljningsdag

⁽¹⁾ Qualora siano usate le diciture DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato di queste abbreviazioni.

4. Data di deposizione:

Puesta

Læggedato

Gelegt am

Ωτοκία

Laid

Pondu le

Dep.

Gelegd op

Postura

munintapäivä

värpta den

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 13 da utilizzare per l'indicazione dei metodi di allevamento delle galline ovaiole: a) indicazioni da apporre sugli imballaggi; b) indicazioni da apporre sulle uova

Codici		1	2	3
ES	a)	Huevos de gallinas camperas	Huevos de gallinas criadas en el suelo	Huevos de gallinas criadas en jaulas
	b)	Camperas	Suelo	Jaula
DA	a)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
	b)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
DE	a)	Eier aus Freilandhaltung	Eier aus Bodenhaltung	Eier aus Käfighaltung
	b)	Freiland	Boden	Käfig
EN	a)	Free range eggs	Barn eggs	Eggs from caged hens
	b)	Free range o F/range	Barn	Cage
FR	a)	Œufs de poules élevées en plein air	Œufs de poules élevées au sol	Œufs de poules élevées en cage
	b)	Plein air	Sol	Cage
GR	α)	Αυγά ελεύθερης βοσκής	Αυγά αχυρώνα	Αυγά κλωβοστοιχίας
	β)	Ελεύθερης βοσκής	Αχυρώνα	Κλωβοστοιχία
IT	a)	Uova da allevamento all'aperto	Uova da allevamento a terra	Uova da allevamento in gabbie
	b)	Aperto	A terra	Gabbia
NL	a)	Eieren van hennen met vrije uitloop	Scharreleieren	Kooieieren
	b)	Vrije uitloop	Scharrel	Kooi
PT	a)	Ovos de galinhas criadas ao ar livre	Ovos de galinhas criadas no solo	Ovos de galinhas criadas em gaiolas
	b)	Ar livre	Solo	Gaiola
FIN	a)	Ulkokanojen munia	Lattiakanojen munia	Häkkikanojen munia
	b)	Ulkokanan	Lattiakanan	Häkkikanan
SV	a)	Ägg från utehöns	Ägg från frigående höns inomhus	Ägg från burhöns
	b)	Frigående (alt. Frig.) ute	Frigående (alt. Frig.) inne	Burägg

ALLEGATO III

Requisiti minimi che debbono soddisfare gli allevamenti di pollame a seconda dei diversi metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. a) Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte da allevamenti che soddisfano come minimo le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽¹⁾ a partire dalle date ivi indicate e nei quali:
 - le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all'esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie,
 - gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,
 - gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m²; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratici la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina,
 - gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina dell'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fin a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.
- b) Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate.
- c) Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:
 - le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure
 - le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.
2. Fino alle date specificate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE di cui al punto 1, lettere a) e b), i requisiti minimi di cui all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione ⁽²⁾ continuano ad applicarsi qualora impianti di allevamento diversi da quelli nuovi o ricostruiti non siano ancora stati resi conformi al presente articolo.
3. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole di razza in relazione ai punti 1, lettere a) e b), per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, e punti 2, 3, lettera a, punto i), b) i) e lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2001, pag. 24.

*ALLEGATO IV***Requisiti minimi relativi all'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole**

I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali.

Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato in caso di indicazione di un solo cereale e almeno il 5 % in caso di indicazione di più cereali.

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 1274/91	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11	Articolo 8
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 12, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 13	—
Articolo 14	Articolo 9
Articolo 15	Articolo 10
Articolo 16	Articolo 11
Articolo 17	Articolo 12
Articolo 18	Articolo 13
Articolo 19 bis	Articolo 28
Articolo 12 ter	—
Articolo 18 quater	Articolo 14
Articolo 19	Articolo 15
Articolo 20	Articolo 29
Articolo 21	Articolo 17
Articolo 22	Articolo 18
Articolo 23	Articolo 19
Articolo 24	Articolo 20
Articolo 25	Articolo 22
Articolo 26	Articolo 21
Articolo 27	Articolo 23
Articolo 28	—
Articolo 29	Articolo 31
Articolo 30	Articolo 32
Articolo 31	Articolo 33
Articolo 32	Articolo 34
Articolo 33	Articolo 35
Articolo 34	Articolo 30
Articolo 35	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 36	Articolo 38
Articolo 37	Articolo 39
Articolo 38	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso stabiliti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione ⁽³⁾, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi internazionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT, e cioè un contingente di importazione annuale di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero, un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, a dazio fisso di 88 EUR per tonnellata e un contingente di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40, con una riduzione di 28 EUR per tonnellata del dazio all'importazione.
- (3) Le modifiche e gli adeguamenti previsti dal presente regolamento devono sostituire per il 2004 le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, per l'anno 2004 i contingenti annuali previsti dall'articolo 1 del suddetto regolamento sono aperti per l'importazione nella Comunità alle seguenti condizioni:

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).

- a) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 (numero d'ordine del contingente: 09.4076) è la seguente:

	Gennaio	Maggio	Luglio	Settembre
Stati Uniti d'America	9 681	19 360	9 680	—
Thailandia	10 727	5 364	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
Totale	20 408	27 548	15 044	—

- b) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 (numero d'ordine del contingente: 09.4077) è la seguente:

	Gennaio	Maggio	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti d'America	1 911	3 821	1 910	—
Thailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
Totale	4 519	10 964	4 517	—

- c) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 (numero d'ordine del contingente: 09.4078) è la seguente:

	Gennaio	Maggio
Thailandia	13 866	27 734
Australia	4 304	8 609
Guiana	2 834	5 669
Stati Uniti d'America	2 427	4 854
Altre origini	3 234	6 469
Totale	26 665	53 335

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2084/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali stabilito dallo stesso regolamento.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2000 abilita la Commissione a modificare l'allegato II, tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC ⁽³⁾. Conformemente all'articolo 11 della posizione comune 2003/297/PESC ⁽⁴⁾, i riferimenti alla posizione comune 2000/346/PESC sono da considerarsi riferimenti alla posizione comune 2003/297/PESC.

(3) La decisione 2003/907/PESC ⁽⁵⁾ del Consiglio modifica l'allegato della posizione comune 2003/297/PESC, che riporta un elenco delle persone soggette alle misure restrittive stabilite nella stessa posizione comune. L'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(4) Affinché sia garantita l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 313 del 28.11.2003, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36, modificato dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1

1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Gen. Than Shwe	Presidente	02.2.1933	Kyaing Kyaing	Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe
Vice-Gen. Maung Aye	Vicepresidente	25.12.1937	Mya Mya San	Nandar Aye
Gen. Khin Nyunt	Primo Ministro (25 Ag. 03)	11.10.1939	Khin Win Shwe	Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win
Gen.Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore, Coordina- tore Operazioni Speciali		Than Than Nwe	
Ten. Gen. Soe Win	Segretario 1 (25.8.2003)		Khin Lay Thet	Toe Naing Mahn (moglie — Ma Zay Zin Latt Aung Thet Mann Ko Ko Shwe Mann Ko Ko
Ten. Gen. Thein Sein	Segretario 2 Aiutante Generale		Khin Khin Win	
Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Capo di Stato Maggiore		Khin Saw Hnin	
Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestra- mento delle forze armate		San San Yee	
Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigio- namento militare e responsabile dell'UMEH		Kyi Kyi Ohn	
Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)		Tin Lin Myint	Theingi Ye Myint Aung Zaw Ye Myint Kay Khaing Ye Myint
Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)		Khin Hnin Wai	
Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irra- waddy, Arakan)		Marlar Tint	
Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenas- serim)		Khin Lay Myint	

2. *Comandanti regionali*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Magg. Gen. Myint Swe	Rangoon		Khin Thet Htay	
Magg. Gen. Ye Myint	Centro — Divisione Mandalay		Myat Ngwe	
Magg. Gen. Thar Aye	Nord-ovest — Divisione Sagaing		Wei Wei Khaing or Wai Wai Khaing	
Magg. Gen. Maung Maung Swe	Nord Stato Kachin		Tin Tin Nwe	Ei Thet Thet Swe Kaung Kyaw Swe
Magg. Gen. Myint Hlaing	Nord-est — Stato Shan (Nord)		Khin Thant Sin	
Magg. Gen. Khin Zaw	Triangolo — Stato Shan (Est)		Khin Pyone Win	Kyi Tha Khin Zaw Su Khin Zaw
Magg. Gen. Khin Maung Myint	Est — Stato Shan (Sud)		Win Win Nu	
Magg. Gen. Thura Myint Aung	Sud-est — Stato Mon		Than Than Nwe	
Brig. Gen. Ohn Myint	Costa — Divisione Tenasserim			
Brig. Gen. Ko Ko	Sud — Divisione Pegu		Sat Nwan Khun Sum	
Magg. Gen. Soe Naing	Sud-ovest — Divisione Irrawaddy		Tin Tin Latt	
Magg. Gen. Maung Oo	Ovest — Stato Arakan		Nyunt Nyunt Oo	

3. *Vicecomandanti regionali*

Nome	Posto comando	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Wai Lwin	Rangoon			
Brig. Gen. Nay Win	Centro Nord-ovest		Nan Aye Mya	
Brig. Gen. San Tun	Nord		Tin Sein	
Brig. Gen. Hla Myint	Nord-est		Su Su Hlaing	
Col. Myint Aung	Est			
Brig. Gen. Myo Hla	Sud-est		Khin Hnin Aye	
Brig. Gen. Tin Latt	Costa			
Brig. Gen. Thura Maung Ni	Sud			
Brig. Gen. Tint Swe	Sud-ovest		Khin Thaug	
Brig. Gen. Aung Thein	Ovest			
Brig. Gen. Myint Swe	Triangolo		Mya Mya Ohn	Khin Mya Mya Wut Hmone Swe

4. Ministri

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Than Shwe	Gabinetto del Primo Ministro		Yin Yin Mya	
Magg. Gen. Thein Swe (25.8.2003)	Gabinetto del Primo Ministro			
U Ko Lay (25.8.03)	Gabinetto del Primo Ministro		Khin Khin	(M) San Win (M) Than Han (F) Khin Thida Coniuge — Zaw Tun Oo 2° Segr. Min. Affari esteri Figlio del defunto Segr. 2 Ten. Gen. Tin Oo.
Magg. Gen. Nyunt Tin	Agricoltura & Irrigazione		Khin Myo Oo	Figlio — Kyaw Myo Nyunt
Brig. Gen. Pyi Sone	Commercio		Aye Pyai Wai Khin	Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan
Magg. Gen. Saw Tun	Edilizia		Myint Myint Ko	
Magg. Gen. Htay Oo	Cooperative (25.8.2003)		Ni Ni Win	
Magg. Gen. Kyi Aung	Cultura		Khin Khin Lay	
U Than Aung	Istruzione		Win Shwe	
Magg. Gen. Tin Htut	Energia elettrica		Tin Tin Nyunt	
Brig. Gen. Lun Thi	Energia		Khin Mar Aye	Mya Sein Aye
Magg. Gen. Hla Tun	Finanze e fisco		Khin Than Win	
U Win Aung	Affari esteri		San Yon	Thaung Su Nyein
Brig. Gen. Thein Aung	Foreste			
Prof. Dr. Kyaw Myint	Sanità		Nilar Thaw	
Col. Tin Hlaing	Interno		Khin Hla Hla	
Magg. Gen. Sein Htwa	Immigrazione e affari demografici, previdenza sociale, aiuti e reinsediamento		Khin Aye	
U Aung Thaung	Industria I		Khin Khin Yi	Nay Aung
Magg. Gen. Saw Lwin	Industria II		Moe Moe Myint	
Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione		Kyi Kyi Win	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Tin Winn	Lavoro		Khin Nu	May Khin Tin Win Nu
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca		Myint Myint Aye	
Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere		San San	Maung Thet Naing Oo Maung Min Thet Oo
U Soe Tha	Pianificazione nazionale e sviluppo economico		Kyu Kyu Win	Kyaw Myat Soe
Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo		Kyin Khaing	
Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari		Wai Wai Thar	
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari religiosi		(deceduto)	Aung Kyaw Moe
U Thaug	Scienza e tecnologia		May Kyi Sein	
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport		Aye Aye	Nay Linn
Brig. Gen. Thein Zaw	Telecomunicazioni, poste e telegrafi, settore alberghiero e turismo		Mu Mu Win	
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti		San San Myint	

5. *Vice-ministri*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione			
U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione			
Brig. Gen. Aung Tun	Commercio			
Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia			
	Cultura			
Brig. Gen. Khin Maung Win	Difesa			
Magg. Gen. Aung Hlaing	Difesa			

23.8.2003

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Myo Nyunt	Istruzione			
Brig. Gen. Soe Win Maung	Istruzione		Myint Myint Wai	
U Myo Myint	Energia elettrica			
Brig. Gen. Than Htay (25.8.2003)	Energia			
U Kyaw Thu (25.8.2003)	Affari esteri	15.8.1949		
U Khin Maung Win	Affari esteri		Khin Swe Soe (Direttore generale Dipart. coop.)	
Col. Hla Thein Swe (25.8.2003)	Finanze e reddito			
Brig. Gen. Tin Naing Thein	Foreste			
Prof. Dr. Mya Oo	Sanità			
Brig. Gen. Phone Swe (25.8.2003)	Affari interni			
Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo		Khin Swe Myint	
U Maung Aung	Immigrazione e popolazione			
Brig. Gen. Thein Tun	Industria I			
Brig. Gen. Kyaw Win	Industria I			
Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria II			
Brig. Gen. Aung Thein	Informazione			
U Thein Sein	Informazione, membro USDA CEC		Khin Khin Wai	
Brig. Gen. Win Sein	Lavoro			
U Aung Thein	Allevamento e pesca			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Myint Thein	Miniere			
Col. Tin Ngwe	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			
Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			May Than Tun (25.06.1970) marito Ye Tun Myat
Thura U Thaug Lwin	Trasporti ferroviari			
Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi, membro USDA CEC			
U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia		(Celibe)	
Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia			
Brig. Gen. Kyaw Myint (25.8.2003 — proveniente dal Ministero dei trasporti)	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento			
Brig. Gen. Maung Maung	Sport			
U Pe Than	Trasporti			
Col. Nyan Tun Aung (25.8.2003)	Trasporti			

6. *Ex membri del governo*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Viceammiraglio Maung Maung Khin	Vice Primo Ministro (a riposo dall'11.2001)	23.11.1929		
Ten. Gen. Tin Tun	Vice Primo Ministro (a riposo dall'11.2001)	28.3.1930		
Ten. Gen. Tin Hla	Ex Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari militari e generale del commissariato (a riposo dall'11.2001)			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Aung San	Ex Ministro delle cooperative (a riposo dall'11.2001)			
U Win Sein	Ex Ministro della cultura (a riposo dall'11.2001)	10.10.1940 Kyaukkyi		
U Khin Maung Thein	Ministro delle finanze e del reddito (a riposo dall'1.2.2003)		Su Su Thein	Daywar Thein (25/12/1960) Thawdar Thein (6/3/58) Maung Maung Thein (23/10/63) Khin Yadana Thein (6/5/1968) Marlar Thein (25/2//1965) Hmwe Thida Thien (28/7/1966)
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della sanità (a riposo dall'1.2.2003)		Yin Yin Myint	
U Saw Tun	Ministro dell'immigrazione e della popolazione			
Col. Thaik Tun	Viceministro delle foreste (destituito nel luglio 2003)		Nwe Nwe Kyi	(M) Myo Win Thaik (F) Khin Sandar Tun (F) Khin Nge Nge Tun (F) Khin Ei Shwe Zin Tun
Brig. Gen. D O Abel	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		Khin Thein Mu	
U Pan Aung	Ministro del gabinetto del Primo Ministro (destituito il 25.8.2003)		Nyunt Nyunt Lwin	
Ten. Gen. Tin Ngwe	Ministro delle cooperative (destituito il 25.8.2003)		Khin Hla	
Ten. Gen. Min Thein	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		Khin Than Myint	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Aung Khin	Ministro degli affari religiosi (destituito il 25.8.2003)		Yin Yin Nyunt	
U Hset Maung	Viceministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		May Khin Kyi	Set Aung Set Maw (deceduto)
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Viceministro degli affari interni (membro CEC)		Vedovo	(F) Zin Myint Maung
U Tin Tun	Viceministro dell'energia (destituito il 25.8.2003)			
Brig. Gen. Than Tun	Viceministro delle finanze e del reddito (destituito il 25.8.2003)			
U Soe Nyunt	Vice ministro della cultura (destituito il 25.8.2003)			
U Kyaw Tin	Viceministro per lo sviluppo delle zone di confine e le razze nazionali (destituito il 25.8.2003)			
U Hlaing Win	Viceministro della previdenza sociale (destituito il 25.08.2003)			
U Aung Phone	Ministro delle foreste (destituito nel luglio 2003)		Khin Sitt Aye	(M) Sitt Thwe Aung (M) Sitt Thaing Aung

7. Altre autorità in materia di turismo

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale Direzione settore alberghiero e turismo		Win Kyi	(m) Tun Mit Latt (06.02.1969)
Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar			
U Tin Maung Swe	Direttore generale			
U Khin Maung Soe	Direttore generale			
U Tint Swe	Direttore generale			

8. *Alti ufficiali del Ministero della difesa*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Vice ammiraglio Kyi Min	Comandante in capo (Marina)		Aye Aye	
Ammiraglio Soe Thein	Capo di Stato maggiore (Marina)			
Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)		Htwe Htwe Nyunt	
Brig. Gen. Maung Nyo	Vice aiutante generale			
Brig. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale			
Magg. Gen. Lun Maung	Ispettorato generale			
Brig. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare			
Col. Sein Lin	Direttore del materiale militare			
Brig. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati			
Col. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa			
Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore delle acquisizioni			
Brig. Gen. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica			
Magg. Gen. Moe Hein	Comandante, Accademia della difesa nazionale			
Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine			
Brig. Gen. Aung Myint	Direttore dei segnali			
Brig. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti			
Brig. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori			
Magg. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare	1951	Khin Ma Lay	Okkar San Sint
Magg. Gen. Win Myint	Vice comandante, addestramento militare			

9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Magg. Gen. Kyaw Win	Vice capo dei servizi di informazione militare			
Brig. Gen. Myint Aung Zaw	Amministrazione			
Brig. Gen. Hla Aung	Addestramento			
Brig. Gen. Thein Swe	Relazioni internazionali			Sonny Myat Swe
Brig. Gen. Kyaw Han	Scienza e tecnologia			
Brig. Gen. Than Tun	Politica e attività controinformativa			
Col. Hla Min	Aggiunto			
Col. Tin Hla	Aggiunto			
Brig. Gen. Myint Zaw	Sicurezza delle frontiere e intelligence			
Brig. Gen. Kyaw Thein	Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea			
Col. San Pwint	Aggiunto			

10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Ba Myint	Direttore generale dell'Amm.ne penitenziaria (Ministero delle affari interni)			

11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Brig. Gen. Aung Thein Lin (25.8.2003)	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario)		Khin San Nwe	
Col Maung Par	Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)		Khin Nyunt Myaing	(M) Naing Win Par

12. *Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Khin Shwe	Zaykabar Co.	21.1.1952	San San Kywe 03.06.1952	Zay Zin Latt 24.03.1981 Coniuge — Ma Toe Naing Mar Zay Thiha 01.01.1977
U Aung Ko Win (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank		Nan Than Htwe	
U Aik Tun	Asia Wealth Bank Olympic Co.	21.10.1948	Than Win 03.12.1948	Sandar Htun 23.08.1974 Aung Zaw Naing 01.09.1973 Mi Mi Khing 17.06.1976
U Tun Myint Naing (Steven Law)	Asia World Co.		Ng Seng	
U Htay Myint	Yuzana Co.	6.2.1955	Aye Aye Maw 17.11.1957	Eve Eve Htay Myint 12.06.1977 Zar Chi Htay 17.02.1981
Tayza	Htoo Trading	18.7.1964	Thidar Zaw 24.2.1964	Pye Phyo Tay Za 29.01.1987 Htoo Htet Tay Za 24.01.1993 Htoo Htwe Tay Za 14.09.1996
U Kyaw Win	Shwe Thanlwin Lwin Trading Co.			
U Win Aung	Dagon International	30.9.1953	Moe Moe Mya 28.8.1958, Yangon	(F) Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung 22.02.1981 (M) Thurane Aung alias Christopher Aung 23.07.1982 (F) Ei Hnin Khin alias Christina Aung 18.12.1983

13. *Imprese economiche statali*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company			
Col. Myo Myint	MD Bandoola Tran- sportation Co Ltd.			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. (a riposo) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development			
Magg. Hla Kyaw	Director Myawaddy Advertising Enterprises			
Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project			
Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation			

**REGOLAMENTO (CE) N. 2298/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 dicembre 2003 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	49,93	49,93

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 2299/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 31,982 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaijan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan)

(2003/901/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità accordi bilaterali che prorogano gli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili in vigore tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaijan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan).
- (2) Fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva, gli accordi devono essere firmati a nome della Comunità.
- (3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detti accordi a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, gli accordi sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaijan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan).

Articolo 2

Fatta salva la necessaria reciprocità, gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione formale.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNIO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaijan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Azerbaijan siglato a Bruxelles il 20 settembre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 novembre 1999

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Azerbaijan siglato il 20 settembre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 novembre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»
 - 2.3. Alle categorie tessili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20 e 136 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica dell'Azerbaijan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e l'Azerbaijan sul commercio dei prodotti tessili siglato il 20 settembre 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Nel 2002 l'allegato è stato pubblicato nella GU L 357 del 31.12.2002.

B. Lettera del governo della Repubblica dell'Azerbaijan

Signor ...,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

- «1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Azerbaijan siglato il 20 settembre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 novembre 1999 (in appresso denominato l'accordo).
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004."
 - 2.3. Alle categorie tessili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20 e 136 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica dell'Azerbaijan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaijan

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakistan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakistan siglato il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»
 - 2.3. Alle categorie tessili 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Kazakistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan sul commercio dei prodotti tessili siglato il 15 ottobre 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Nel 2002 l'allegato è stato pubblicato nella GU L 357 del 31.12.2002.

B. Lettera del governo della Repubblica del Kazakistan

Signor ...,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

- «1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakistan siglato il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004."
 - 2.3. Alle categorie tessili 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Kazakistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Kazakistan

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Tagikistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Tagikistan siglato a Bruxelles il 16 luglio 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 1999

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Tagikistan siglato il 16 luglio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»
 - 2.3. Alle categorie tessili 3, 4, 5 e 7 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Tagikistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e il Tagikistan sul commercio dei prodotti tessili siglato il 16 luglio 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Nel 2002 l'allegato è stato pubblicato nella GU L 357 del 31.12.2002.

B. Lettera del governo della Repubblica del Tagikistan

Signor ...,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

- «1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Tagikistan siglato il 16 luglio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 1999 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004."
 - 2.3. Alle categorie tessili 3, 4, 5 e 7 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Tagikistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Tagikistan

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Turkmenistan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Turkmenistan siglato a Bruxelles il 18 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 2 dicembre 1999

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Turkmenistan siglato il 18 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 2 dicembre 1999 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»
 - 2.3. Alle categorie tessili 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Turkmenistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e il Turkmenistan sul commercio dei prodotti tessili siglato il 18 ottobre 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Nel 2002 l'allegato è stato pubblicato nella GU L 357 del 31.12.2002.

B. Lettera del governo della Repubblica del Turkmenistan

Signor ...,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

- «1. Mi prego fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Turkmenistan siglato il 18 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 2 dicembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo").
2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
 - 2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004."
 - 2.3. Alle categorie tessili 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.
3. Qualora la Repubblica del Turkmenistan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-6, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Turkmenistan

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/646/CE

(2003/902/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/646/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2003/480/CE⁽²⁾.
- (2) È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è il seguente:

1) PERSONE

- 1) ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rêmi Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane sviz-zero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 6) ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

- 7) ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 8) ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 9) ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 10) ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
- 11) DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 12) DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 14) FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 15) IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
- 16) LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Abdul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
- 18) MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- 20) NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 229 del 13.9.2003, pag. 22.

- 21) RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 22) SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 23) SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 24) SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 25) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
- 26) TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) GRUPPI E ENTITÀ
- 1) Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
- 2) Brigata dei martiri di Al-Aqsa
- 3) Al-Takfir e al-Hijra
- 4) Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
- 5) Babbar Khalsa
- 6) Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
- 7) Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)
- 8) Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
- 9) Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
- 10) International Sikh Youth Federation (ISYF)
- 11) Kahane Chai (Kach)
- 12) Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
- 13) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
- 14) Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
- 15) New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
- 16) Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
- 17) Jihad islamica palestinese (PIJ)
- 18) Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
- 19) Fronte popolare di liberazione della Palestina Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
- 20) Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
- 21) Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
- 22) Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
- 23) Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
- 24) Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Auto-defensas Unidas de Colombia).

Articolo 2

La decisione 2003/646/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

La Presidente

A. MATTEOLI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4868]

(2003/903/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue

- (1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2004. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.
- (2) Gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

- (4) Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (5) Per l'attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
- (6) Per rispettare l'obiettivo del piano occorre prevedere la distribuzione scaglionata dei prodotti nella fase di esecuzione del piano.
- (7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della stesura del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio 2004 si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato I.

Articolo 2

Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell'allegato II.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del piano annuale, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 interviene il 1° ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1921/2002 (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 9).

Articolo 4

Per i prodotti di cui vengono distribuite oltre 500 tonnellate, gli Stati membri partecipanti provvedono, in particolare con l'introduzione di disposizioni idonee nei bandi di gara, affinché i quantitativi indicati nell'allegato I, tabella b), siano oggetto di più distribuzioni nella fase di esecuzione del piano annuale in modo da tener conto delle capacità degli enti di beneficenza.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 2004

a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro:

(in euro)

Stato membro	Mezzi finanziari
Belgio	3 439 000
Danimarca	168 000
Grecia	10 899 000
Spagna	37 286 000
Francia	47 453 000
Irlanda	207 000
Italia	56 481 000
Lussemburgo	42 000
Portogallo	14 146 000
Finlandia	2 879 000
Totale	173 000 000

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)

(in tonnellate)

Stato membro	Prodotti				
	Cereali	Riso (risone)	Burro	Latte in polvere	Carne bovina (equivalente carcasse)
Belgio	7 000	2 000	600		
Danimarca					53
Grecia	26 000	15 630		1 500	
Spagna	70 000	24 520	6 430		
Francia	58 000	27 077		15 200	
Irlanda			60		
Italia	90 000	15 000	12 248		
Portogallo	15 000	15 000	2 278		
Finlandia	15 000			595	
Totale	281 000	99 227	21 616	17 295	53

c) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di:

- latte in polvere: 26 000 EUR;
- carni bovine: 16 000 EUR.

ALLEGATO II

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2004

Prodotto	Quantitativo (in tonnellate)	Detentore	Destinatario
Cereali	26 000	ONIC, Francia	Ministero dell'Agricoltura, Grecia
Cereali	70 000	ONIC, Francia	FEGA, Spagna
Cereali	15 000	ONIC, Francia	INGA, Portogallo
Cereali	90 000	ONIC, Francia	AGEA, Italia
Riso	2 000	Ente Risi, Italia	BIRB, Belgio
Riso	15 000	FEGA, Spagna	INGA, Portogallo
Latte in polvere	15 200	BIRB, Belgio	Ministero, dell'Agricoltura, Francia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE

[notificata con il numero C(2003) 4727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/904/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/634/CE della Commissione ⁽²⁾ approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi intendono autorizzare lo Stato membro ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
- (2) Con lettera in data 5 settembre 2002, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nell'azienda Incubatoio ittico di valle nella regione del Piemonte. Al momento della domanda l'azienda era sottoposta a controllo dal gennaio 2000. Erano stati tuttavia introdotti pesci provenienti da aziende che, al momento dell'introduzione, non erano riconosciute ai sensi degli articoli 5 o 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (3) La domanda presentata è stata ritenuta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE e occorre pertanto approvarla e modificare in conformità l'allegato II della decisione 2003/634/CE. A causa dell'introduzione di pesci provenienti da zone non riconosciute, il programma deve essere attuato in quattro anni a partire dalla data di approvazione.
- (4) Con lettera in data 20 ottobre 2003, la Finlandia ha chiesto di modificare il programma elencato al punto 6.2 dell'allegato I della decisione 2003/634/CE. In seguito ad un focolaio di VHS nelle trote arcobaleno sulla costa occidentale della Finlandia, le autorità hanno deciso di applicare in questa nuova zona misure di eradicazione della malattia analoghe a quelle applicate nelle

zone di cui al punto 6.2 dell'allegato I della decisione 2003/634/CE. Occorre pertanto approvare la modifica del programma.

- (5) Alcuni dei programmi approvati con la decisione 2003/634/CE relativi alla Francia e alla Germania sono stati portati a termine. Le zone interessate hanno conseguito la qualifica di zone riconosciute e sono state incluse nell'allegato I della decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽³⁾. Esse devono pertanto essere depennate dall'allegato I della decisione 2003/634/CE.
- (6) È opportuno modificare in conformità la decisione 2003/634/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le modifiche del programma presentato dalla Finlandia conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE per ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), sono approvate.

2. Il programma presentato dall'Italia conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE per ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, è approvato.

Articolo 2

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003 pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/839/CE (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21).

Articolo 3

Gli Stati membri interessati mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. DANIMARCA

I programmi presentati dalla Danimarca il 22 maggio 1995, che comprendono:

- Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å
- Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å
- La DANIMARCA INSULARE

2. GERMANIA

Il programma presentato dalla Germania il 25 febbraio 1999, che comprende:

- Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD"

3. SPAGNA

Il programma presentato dalla Spagna il 1° agosto 2002, che comprende:

- LA COMUNITÀ AUTONOMA DELLA RIOJA

4. FRANCIA**5. ITALIA**

5.1. Il programma presentato dall'Italia nella provincia autonoma di Bolzano il 6 ottobre 2001, come modificato dalla lettera del 27 marzo 2003, che comprende:

ZONA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

- La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano
- La zona comprende la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE, vale a dire i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento
- (NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

5.2. I programmi presentati dall'Italia nella provincia autonoma di Trento il 23 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, che comprendono:

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di Santa Giustina

ZONA VAL DELL'ADIGE — parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano sino alla diga di Ala (centrale idroelettrica)
- (NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

ZONA DEL TORRENTE ARNÒ

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca

ZONA VAL BANALE

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica

ZONA VARONE

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico

ZONA DEL TORRENTE PALVICO

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga in calcestruzzo e pietre

5.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 febbraio 2001, che comprende:**ZONA DEL TORRENTE ASTICO**

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone

5.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Umbria il 20 febbraio 2002, che comprende:**ZONA FOSSO DI MONTERIVOSO**

- Il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalla sorgenti alle dighe di Ferentillo

5.5. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 1° febbraio 2002, che comprende:**ZONA VAL BREMBANA:**

- Il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro

6. FINLANDIA**6.1. Il programma presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, che comprende:**

- Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, tranne
 - la PROVINCIA DI ÅLAND
 - l'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ
 - l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA

6.2. Il programma recante misure specifiche di eradicazione presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, come modificato con lettere del 27 marzo 2002, 4 giugno 2002, 12 marzo 2003, 12 giugno 2003 e 20 ottobre 2003, che comprende:

- L'insieme della PROVINCIA DI ÅLAND
 - L'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ
 - L'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA.»
-

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. ITALIA

1.1. Il programma presentato dall'Italia nella regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, il 2 maggio 2000, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio

1.2. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 5 aprile 2002, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

— Azienda Trocicoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto

1.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Piemonte il 5 settembre 2002, che comprende:

L'azienda:

— Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prella — Traversella (TO)»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan

[notificata con il numero C(2003) 4890]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/905/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 2002/862/CE della Commissione ⁽²⁾, il «Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection» è indicato quale autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Kazakistan, la competenza suddetta è passata al «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.
- (3) Il VD-MA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (4) La decisione 2002/862/CE va quindi modificata in conformità.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/862/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)» è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

- 3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca importati dal Kazakistan a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: KAZAKISTAN
Autorità competente: Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura (1):
- specie (nome scientifico):
- presentazione del prodotto e tipo di trattamento (2):
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli/ stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA) per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:
da: (luogo di spedizione)
a: (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:


(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato sanitario**

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/862/CE.

Fatto a , il

(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)

.....
(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/906/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per
la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/651/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾.
- (2) Il 12 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/651/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2002/482/PESC.
- (3) La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.
- (4) È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2003/651/PESC.
- (5) È stata redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2003/651/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

La Presidente

A. MATTEOLI

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/651/PESC (GU L 229 del 13.9.2003, pag. 42).

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 ⁽¹⁾

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
12. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
14. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
15. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
16. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. *ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell'ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646
18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell'ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
20. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
21. * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097
22. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819
23. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell'ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID;pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
25. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

(¹) Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da * sono soggette al solo articolo 4.

27. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
28. * MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
30. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
31. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
32. * ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851
33. * PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356
34. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
35. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430
36. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
37. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545
38. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
39. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
40. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
41. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
42. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
43. * URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290
44. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell'ETA) n. 21.05.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d'identità n. 29.036.694
45. * VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
3. Al-Takfir e al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)
8. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
9. Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)
10. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)
11. Hamas(incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

12. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
 13. International Sikh Youth Federation (ISYF)
 14. Kahane Chai (Kach)
 15. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
 16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
 17. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
 18. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
 19. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
 20. * Orange Volunteers (OV)
 21. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
 22. Jihad islamica palestinese (PIJ)
 23. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
 24. Fronte popolare di liberazione della Palestina –Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
 25. * Real IRA
 26. * Red Hand Defenders (RHD)
 27. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
 28. * Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
 29. * Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
 30. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
 31. * Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
 32. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
 33. Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
 34. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
 35. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
-

DECISIONE 2003/907/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, relativa alla Birmania/Myanmar ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea,

considerato quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della posizione comune 2003/297/PESC il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato di detta posizione comune, ove necessario.
- (2) Con la decisione 2003/461/PESC ⁽²⁾, il Consiglio ha aggiornato l'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC.
- (3) A seguito della nomina dei nuovi membri del governo della Birmania/Myanmar, avvenuta il 25 agosto 2003, è necessario aggiornare ulteriormente tale elenco,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. COSTA

⁽¹⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116).

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Gen. Than Shwe	Presidente	02.2.1933	Kyaing Kyaing	Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe
Vice-Gen. Maung Aye	Vicepresidente	25.12.1937	Mya Mya San	Nandar Aye
Gen. Khin Nyunt	Primo Ministro (25 Ag. 03)	11.10.1939	Khin Win Shwe	Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win
Gen.Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore, Coordina- tore Operazioni Speciali		Than Than Nwe	
Ten. Gen. Soe Win	Segretario 1 (25.8.2003)		Khin Lay Thet	Toe Naing Mahn (moglie — Ma Zay Zin Latt Aung Thet Mann Ko Ko Shwe Mann Ko Ko
Ten. Gen. Thein Sein	Segretario 2 Aiutante Generale		Khin Khin Win	
Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Capo di Stato Maggiore		Khin Saw Hnin	
Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestra- mento delle forze armate		San San Yee	
Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigio- namento militare e responsabile dell'UMEH		Kyi Kyi Ohn	
Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)		Tin Lin Myint	Theingi Ye Myint Aung Zaw Ye Myint Kay Khaing Ye Myint
Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)		Khin Hnin Wai	
Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irra- waddy, Arakan)		Marlar Tint	
Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tensas- serim)		Khin Lay Myint	

2. *Comandanti regionali*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Magg. Gen. Myint Swe	Rangoon		Khin Thet Htay	
Magg. Gen. Ye Myint	Centro — Divisione Mandalay		Myat Ngwe	
Magg. Gen. Thar Aye	Nord-ovest — Divisione Sagaing		Wei Wei Khaing or Wai Wai Khaing	
Magg. Gen. Maung Maung Swe	Nord Stato Kachin		Tin Tin Nwe	Ei Thet Thet Swe Kaung Kyaw Swe
Magg. Gen. Myint Hlaing	Nord-est — Stato Shan (Nord)		Khin Thant Sin	
Magg. Gen. Khin Zaw	Triangolo — Stato Shan (Est)		Khin Pyone Win	Kyi Tha Khin Zaw Su Khin Zaw
Magg. Gen. Khin Maung Myint	Est — Stato Shan (Sud)		Win Win Nu	
Magg. Gen. Thura Myint Aung	Sud-est — Stato Mon		Than Than Nwe	
Brig. Gen. Ohn Myint	Costa — Divisione Tenasserim			
Brig. Gen. Ko Ko	Sud — Divisione Pegu		Sat Nwan Khun Sum	
Magg. Gen. Soe Naing	Sud-ovest — Divisione Irrawaddy		Tin Tin Latt	
Magg. Gen. Maung Oo	Ovest — Stato Arakan		Nyunt Nyunt Oo	

3. *Vicecomandanti regionali*

Nome	Posto comando	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Wai Lwin	Rangoon			
Brig. Gen. Nay Win	Centro		Nan Aye Mya	
	Nord-ovest			
Brig. Gen. San Tun	Nord		Tin Sein	
Brig. Gen. Hla Myint	Nord-est		Su Su Hlaing	
Col. Myint Aung	Est			
Brig. Gen. Myo Hla	Sud-est		Khin Hnin Aye	
Brig. Gen. Tin Latt	Costa			
Brig. Gen. Thura Maung Ni	Sud			
Brig. Gen. Tint Swe	Sud-ovest		Khin Thaug	
Brig. Gen. Aung Thein	Ovest			
Brig. Gen. Myint Swe	Triangolo		Mya Mya Ohn	Khin Mya Mya Wut Hmone Swe

4. Ministri

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Than Shwe	Gabinetto del Primo Ministro		Yin Yin Mya	
Magg. Gen. Thein Swe (25.8.2003)	Gabinetto del Primo Ministro			
U Ko Lay (25.8.03)	Gabinetto del Primo Ministro		Khin Khin	(M) San Win (M) Than Han (F) Khin Thida Coniuge — Zaw Tun Oo 2° Segr. Min. Affari esteri Figlio del defunto Segr. 2 Ten. Gen. Tin Oo.
Magg. Gen. Nyunt Tin	Agricoltura & Irrigazione		Khin Myo Oo	Figlio — Kyaw Myo Nyunt
Brig. Gen. Pyi Sone	Commercio		Aye Pyai Wai Khin	Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan
Magg. Gen. Saw Tun	Edilizia		Myint Myint Ko	
Magg. Gen. Htay Oo	Cooperative (25.8.2003)		Ni Ni Win	
Magg. Gen. Kyi Aung	Cultura		Khin Khin Lay	
U Than Aung	Istruzione		Win Shwe	
Magg. Gen. Tin Htut	Energia elettrica		Tin Tin Nyunt	
Brig. Gen. Lun Thi	Energia		Khin Mar Aye	Mya Sein Aye
Magg. Gen. Hla Tun	Finanze e fisco		Khin Than Win	
U Win Aung	Affari esteri		San Yon	Thaung Su Nyein
Brig. Gen. Thein Aung	Foreste			
Prof. Dr. Kyaw Myint	Sanità		Nilar Thaw	
Col. Tin Hlaing	Interno		Khin Hla Hla	
Magg. Gen. Sein Htwa	Immigrazione e affari demografici, previdenza sociale, aiuti e reinsediamento		Khin Aye	
U Aung Thaung	Industria I		Khin Khin Yi	Nay Aung
Magg. Gen. Saw Lwin	Industria II		Moe Moe Myint	
Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione		Kyi Kyi Win	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Tin Winn	Lavoro		Khin Nu	May Khin Tin Win Nu
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca		Myint Myint Aye	
Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere		San San	Maung Thet Naing Oo Maung Min Thet Oo
U Soe Tha	Pianificazione nazionale e sviluppo economico		Kyu Kyu Win	Kyaw Myat Soe
Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo		Kyin Khaing	
Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari		Wai Wai Thar	
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari religiosi		(deceduto)	Aung Kyaw Moe
U Thaug	Scienza e tecnologia		May Kyi Sein	
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport		Aye Aye	Nay Linn
Brig. Gen. Thein Zaw	Telecomunicazioni, poste e telegrafi, settore alberghiero e turismo		Mu Mu Win	
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti		San San Myint	

5. *Vice-ministri*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione			
U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione			
Brig. Gen. Aung Tun	Commercio			
Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia			
	Cultura			
Brig. Gen. Khin Maung Win	Difesa			
Magg. Gen. Aung Hlaing	Difesa			

23.8.2003

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Myo Nyunt	Istruzione			
Brig. Gen. Soe Win Maung	Istruzione		Myint Myint Wai	
U Myo Myint	Energia elettrica			
Brig. Gen. Than Htay (25.8.2003)	Energia			
U Kyaw Thu (25.8.2003)	Affari esteri	15.8.1949		
U Khin Maung Win	Affari esteri		Khin Swe Soe (Direttore generale Dipart. coop.)	
Col. Hla Thein Swe (25.8.2003)	Finanze e reddito			
Brig. Gen. Tin Naing Thein	Foreste			
Prof. Dr. Mya Oo	Sanità			
Brig. Gen. Phone Swe (25.8.2003)	Affari interni			
Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo		Khin Swe Myint	
U Maung Aung	Immigrazione e popolazione			
Brig. Gen. Thein Tun	Industria I			
Brig. Gen. Kyaw Win	Industria I			
Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria II			
Brig. Gen. Aung Thein	Informazione			
U Thein Sein	Informazione, membro USDA CEC		Khin Khin Wai	
Brig. Gen. Win Sein	Lavoro			
U Aung Thein	Allevamento e pesca			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Myint Thein	Miniere			
Col. Tin Ngwe	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			
Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			May Than Tun (25.06.1970) marito Ye Tun Myat
Thura U Thaug Lwin	Trasporti ferroviari			
Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi, membro USDA CEC			
U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia		(Celibe)	
Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia			
Brig. Gen. Kyaw Myint (25.8.2003 — proveniente dal Ministero dei trasporti)	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento			
Brig. Gen. Maung Maung	Sport			
U Pe Than	Trasporti			
Col. Nyan Tun Aung (25.8.2003)	Trasporti			

6. *Ex membri del governo*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Viceammiraglio Maung Maung Khin	Vice Primo Ministro (a riposo dall'11.2001)	23.11.1929		
Ten. Gen. Tin Tun	Vice Primo Ministro (a riposo dall'11.2001)	28.3.1930		
Ten. Gen. Tin Hla	Ex Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari militari e generale del commissariato (a riposo dall'11.2001)			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Aung San	Ex Ministro delle cooperative (a riposo dall'11.2001)			
U Win Sein	Ex Ministro della cultura (a riposo dall'11.2001)	10.10.1940 Kyaukkyi		
U Khin Maung Thein	Ministro delle finanze e del reddito (a riposo dall'1.2.2003)		Su Su Thein	Daywar Thein (25/12/1960) Thawdar Thein (6/3/58) Maung Maung Thein (23/10/63) Khin Yadana Thein (6/5/1968) Marlar Thein (25/2//1965) Hmwe Thida Thien (28/7/1966)
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della sanità (a riposo dall'1.2.2003)		Yin Yin Myint	
U Saw Tun	Ministro dell'immigrazione e della popolazione			
Col. Thaik Tun	Viceministro delle foreste (destituito nel luglio 2003)		Nwe Nwe Kyi	(M) Myo Win Thaik (F) Khin Sandar Tun (F) Khin Nge Nge Tun (F) Khin Ei Shwe Zin Tun
Brig. Gen. D O Abel	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		Khin Thein Mu	
U Pan Aung	Ministro del gabinetto del Primo Ministro (destituito il 25.8.2003)		Nyunt Nyunt Lwin	
Ten. Gen. Tin Ngwe	Ministro delle cooperative (destituito il 25.8.2003)		Khin Hla	
Ten. Gen. Min Thein	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		Khin Than Myint	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Aung Khin	Ministro degli affari religiosi (destituito il 25.8.2003)		Yin Yin Nyunt	
U Hset Maung	Viceministro del gabinetto del presidente dell'SPDC (destituito il 25.8.2003)		May Khin Kyi	Set Aung Set Maw (deceduto)
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Viceministro degli affari interni (membro CEC)		Vedovo	(F) Zin Myint Maung
U Tin Tun	Viceministro dell'energia (destituito il 25.8.2003)			
Brig. Gen. Than Tun	Viceministro delle finanze e del reddito (destituito il 25.8.2003)			
U Soe Nyunt	Vice ministro della cultura (destituito il 25.8.2003)			
U Kyaw Tin	Viceministro per lo sviluppo delle zone di confine e le razze nazionali (destituito il 25.8.2003)			
U Hlaing Win	Viceministro della previdenza sociale (destituito il 25.08.2003)			
U Aung Phone	Ministro delle foreste (destituito nel luglio 2003)		Khin Sitt Aye	(M) Sitt Thwe Aung (M) Sitt Thaing Aung

7. Altre autorità in materia di turismo

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale Direzione settore alberghiero e turismo		Win Kyi	(m) Tun Mit Latt (06.02.1969)
Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar			
U Tin Maung Swe	Direttore generale			
U Khin Maung Soe	Direttore generale			
U Tint Swe	Direttore generale			

8. *Alti ufficiali del Ministero della difesa*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Vice ammiraglio Kyi Min	Comandante in capo (Marina)		Aye Aye	
Ammiraglio Soe Thein	Capo di Stato maggiore (Marina)			
Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)		Htwe Htwe Nyunt	
Brig. Gen. Maung Nyo	Vice aiutante generale			
Brig. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale			
Magg. Gen. Lun Maung	Ispettorato generale			
Brig. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare			
Col. Sein Lin	Direttore del materiale militare			
Brig. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati			
Col. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa			
Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore delle acquisizioni			
Brig. Gen. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica			
Magg. Gen. Moe Hein	Comandante, Accademia della difesa nazionale			
Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine			
Brig. Gen. Aung Myint	Direttore dei segnali			
Brig. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti			
Brig. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori			
Magg. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare	1951	Khin Ma Lay	Okkar San Sint
Magg. Gen. Win Myint	Vice comandante, addestramento militare			

9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Magg. Gen. Kyaw Win	Vice capo dei servizi di informazione militare			
Brig. Gen. Myint Aung Zaw	Amministrazione			
Brig. Gen. Hla Aung	Addestramento			
Brig. Gen. Thein Swe	Relazioni internazionali			Sonny Myat Swe
Brig. Gen. Kyaw Han	Scienza e tecnologia			
Brig. Gen. Than Tun	Politica e attività controinformativa			
Col. Hla Min	Aggiunto			
Col. Tin Hla	Aggiunto			
Brig. Gen. Myint Zaw	Sicurezza delle frontiere e intelligence			
Brig. Gen. Kyaw Thein	Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea			
Col. San Pwint	Aggiunto			

10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Ba Myint	Direttore generale dell'Amm.ne penitenziaria (Ministero delle affari interni)			

11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Brig. Gen. Aung Thein Lin (25.8.2003)	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario)		Khin San Nwe	
Col Maung Par	Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)		Khin Nyunt Myaing	(M) Naing Win Par

12. *Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
U Khin Shwe	Zaykabar Co.	21.1.1952	San San Kywe 03.06.1952	Zay Zin Latt 24.03.1981 Coniuge — Ma Toe Naing Mar Zay Thiha 01.01.1977
U Aung Ko Win (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank		Nan Than Htwe	
U Aik Tun	Asia Wealth Bank Olympic Co.	21.10.1948	Than Win 03.12.1948	Sandar Htun 23.08.1974 Aung Zaw Naing 01.09.1973 Mi Mi Khing 17.06.1976
U Tun Myint Naing (Steven Law)	Asia World Co.		Ng Seng	
U Htay Myint	Yuzana Co.	6.2.1955	Aye Aye Maw 17.11.1957	Eve Eve Htay Myint 12.06.1977 Zar Chi Htay 17.02.1981
Tayza	Htoo Trading	18.7.1964	Thidar Zaw 24.2.1964	Pye Phyto Tay Za 29.01.1987 Htoo Htet Tay Za 24.01.1993 Htoo Htwe Tay Za 14.09.1996
U Kyaw Win	Shwe Thanlwin Lwin Trading Co.			
U Win Aung	Dagon International	30.9.1953	Moe Moe Mya 28.8.1958, Yangon	(F) Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung 22.02.1981 (M) Thurane Aung alias Christopher Aung 23.07.1982 (F) Ei Hnin Khin alias Christina Aung 18.12.1983

13. *Imprese economiche statali*

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company			
Col. Myo Myint	MD Bandoola Tran- sportation Co Ltd.			

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli
Col. (a riposo) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development			
Magg. Hla Kyaw	Director Myawaddy Advertising Enterprises			
Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project			
Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation			
